



**Comune di  
Fucecchio**

---

**Regolamento dei criteri per il  
conferimento e l'autorizzazione  
di incarichi extra-istituzionali  
ai dipendenti**



Art.1 - REGIME DELLE INCOMPATIBILITA' .....	2
Art.2 - LE ATTIVITA' CONSENTITE .....	2
Art.3 - LE AUTORIZZAZIONI ALL'ESPLETAMENTO DI INCARICHI.....	4
Art.4 - SERVIZIO ISPETTIVO.....	4

### **Art.1 - REGIME DELLE INCOMPATIBILITA'**

Tale regime riguarda sia il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno sia il personale dipendente con orario di lavoro a tempo parziale superiore al 50% dell'ordinaria prestazione lavorativa.

Il comma sessantesimo dell'art. 1 della legge n. 662 del 23.12.1996 ribadisce, per tale personale, il principio dell'esclusività dell'impiego pubblico ossia il dovere, incombente sul dipendente di una pubblica amministrazione, di dedicare interamente la propria attività lavorativa all'espletamento dei compiti attribuiti, senza distrazione delle proprie energie lavorative in attività estranee a quelle attinenti al rapporto d'impiego, in tal modo escludendosi la formazione di centri di interesse alternativi all'ufficio rivestito.

Tale dovere, configurato in maniera rigida dagli articoli da 60 a 65 del D.P.R. n. 3 del 10 1. 1957, risulta temperato dal comma quinto dell'art. 58 del D. Leg.vo n. 29 del 3.2.1993, come successivamente modificato, che consente al pubblico dipendente l'esercizio di attività extraistituzionali conferibili o autorizzabili previa adozione di criteri oggettivi tali da escludere casi di incompatibilità di diritto o di fatto.

Il contenuto di tale dovere è quindi rinvenibile nella normativa sopra richiamata e nell'interpretazione giurisprudenziale della stessa consolidatasi nel tempo e si sostanzia nel precetto secondo cui è inibita al pubblico dipendente qualsiasi attività estranea al pubblico impiego che sia caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, intendendo per tale un'attività che sia prevalente rispetto alle altre nonché direttamente ed adeguatamente lucrativa. Viene esclusa l'incompatibilità allorché si tratti di attività saltuarie, sporadiche ed occasionali.

Pertanto si enucleano:

il divieto di esercitare attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali, ivi comprese quelle artigianali nonché attività ausiliarie delle attività industriali e commerciali. Sono compatibili tali attività solo se svolte in modo saltuario o gratuitamente ovvero a favore di parenti o amici;

il divieto di cumulo di impieghi sia con enti pubblici che con privati, ovverosia di costituire rapporti di lavoro subordinato con soggetti diversi ed ulteriori rispetto all'Amministrazione di appartenenza;

il divieto di assumere cariche gestionali in società aventi fine di lucro. Se è pacificamente ammesso che il pubblico dipendente rivesta la qualità di socio in dette società è vietato lo svolgimento di compiti gestionali, incompatibili in modo obiettivo ed automatico, indipendentemente dall'intensità dell'impegno e dai riflessi negativi sul rendimento in servizio e sull'osservanza dei doveri d'ufficio. Pertanto è preclusa al dipendente l'assunzione dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale nonché di quello di liquidatore;

il divieto di esercizio di professione, con ciò intendendosi un'attività professionale ordinaria, costante ed abituale. La problematica richiama quella dell'iscrizione in albi professionali pur se non sussiste una sostanziale identità fra l'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale il quale assolve una funzione interna per quanto riguarda i rapporti associativi ed una funzione esterna di pubblicità a garanzia di certezza legale e di tutela della pubblica fede. A questo proposito si ricorda che la normativa specifica riguardante la maggioranza delle professioni statuisce espressamente l'incompatibilità fra l'iscrizione negli albi e la qualifica di pubblico dipendente (ciò vale per gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri, i geometri, ecc.), tranne che nel caso dell'albo degli ingegneri e degli architetti cui hanno diritto di iscriversi i pubblici dipendenti, in possesso dei necessari requisiti, diritto che però non implica il potere di esercitare la professione ma solo attività lavorativa occasionale: i cosiddetti incarichi a favore di terzi o dell'Amministrazione di appartenenza.

### **Art.2 - LE ATTIVITA' CONSENTITE**

Dal quadro normativo sopra delineato emerge come vi siano attività a vario titolo consentite al pubblico dipendente.

In primo luogo si menzionano le attività garantite dalla Costituzione in quanto espressione della libertà di associazione o di espressione della personalità (quali le attività artistiche) o di manifestazione del pensiero. Pertanto sono consentite la partecipazione a conferenze, convegni o comitati scientifici, la redazione di articoli o saggi ed in genere la produzione libraria e scientifica, le collaborazioni giornalistiche, ecc., semprechè non siano svolte professionalmente o in esecuzione di rapporti di lavoro subordinato.

Inoltre vi sono alcune attività che per espressa disposizione di legge possono essere legittimamente svolte dal pubblico dipendente; si segnalano in particolare i casi di designazione descritti negli art.60 e seguenti del D:P:R: 3/1957, la partecipazione, in qualità di membro, alle commissioni per la selezione di personale, ecc.

Considerato, poi, che ai sensi dell'art. 58 del D. Leg.vo n. 29/1993 il dipendente può svolgere incarichi, conferibili dall'amministrazione di appartenenza o da questa autorizzabili se richiesti da soggetti esterni: pubbliche amministrazioni o persone fisiche o giuridiche, occorre definire quei "criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, e siano tali da escludere casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione".

Tali criteri debbono orientare l'azione dell'Amministrazione sia nelle ipotesi di designazione che di autorizzazione ed il loro rispetto si pone quale condizione di legittimità della stessa.

Pertanto nei singoli casi considerati:

La tipologia dell'attività da autorizzare.

In primo luogo va valutata la sussistenza della compatibilità di diritto dell'attività extraistituzionale. Sotto questo profilo valgono le considerazioni soprariportate riassumibili nel principio che sussiste incompatibilità laddove l'attività che il dipendente andrebbe a svolgere abbia i caratteri della abitudinarietà, della continuità e della professionalità o sia estrinsecazione di libera professione.

Per espresso apprezzamento operato dalla legge ( D.P.R. 3/ 1957) risultano compatibili alcuni tipi di incarichi, direttamente attribuiti o autorizzati, quali quelli di arbitro e di perito.

Pertanto si ritengono consentite altre attività che, pur implicando una concreta applicazione delle proprie cognizioni tecniche ai fini non di semplice speculazione scientifica , non possono tuttavia configurare l'esercizio della professione, il quale è caratterizzato, da continuità ed ordinarietà. Si deve trattare, cioè , di attività per le quali sia richiesto un certo 'grado di professionalità specifica (attività riservate ad esperti, studiosi, ecc.) in modo che essendo generica l'individuazione dei soggetti che possono svolgere le attività in questione si può pervenire, attraverso un'interpretazione estensiva, ad un giudizio di compatibilità, come nei casi, elencati a titolo esemplificativo, di direzione lavori, collaudi, consulenze, ecc.

In linea generale non sono autorizzabili attività anche latu sensu non attinenti alla professionalità posseduta o che non la possano accrescere.

In ogni caso non possono essere autorizzate attività contrastanti con l'esigenza di imparzialità dell'azione amministrativa, garantita dall'indipendenza del pubblico dipendente rispetto a centri di interesse in posizione antagonista.

Le obiettive esigenze di servizio.

La valutazione sulla compatibilità di diritto dell'incarico conferibile o autorizzabile con la prestazione istituzionale va affiancata a quella della compatibilità di fatto dello stesso, ovverosia ad un'indagine tendente ad accertare, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione dell'Amministrazione, che l'espletamento dell'attività extraistituzionale non comprometta il regolare ed efficiente svolgimento della prestazione lavorativa.

Pertanto occorre considerare la natura, la modalità e l'entità dell'impegno richiesto per lo svolgimento di attività extraistituzionali, considerando in particolare la sussistenza di altri incarichi in atto anche correlata alla tipologia delle funzioni esercitate e valutando l'aggravio di impegno conseguente all'assunzione dell'incarico non solo in termini materiali di tempo dedicato allo stesso ma anche in ragione dell'impegno di approfondimento e di riflessione che esso comporta.

Uno speciale bilanciamento fra le esigenze dell'Amministrazione e quelle del dipendente va operato per i dipendenti appartenenti alla qualifica dirigenziale date le loro particolari attribuzioni e la gravosità dell'impegno loro richiesto.

La situazione soggettiva del richiedente l'autorizzazione .

Nell'esercizio del potere discrezionale di autorizzazione si terrà conto di elementi che influenzano il giudizio di opportunità in ordine allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte del pubblico dipendente, sia con riferimento alla qualità e quantità della prestazione

lavorativa sia sotto il profilo dell'esigenza di proteggere l'immagine della pubblica amministrazione. Saranno pertanto valutati: la pendenza di precedenti penali e/o disciplinari; la violazione degli obblighi di servizio negli ultimi cinque anni, abbiano o no dato luogo all'irrogazione di sanzioni disciplinari e salvo, in caso di adozione di misure disciplinari, che non sia intervenuta riabilitazione; in genere i precedenti di servizio che siano obiettivamente riscontrabili quali la qualità dello svolgimento della prestazione lavorativa, come apprezzata ai fini dell'erogazione del compenso incentivante la produttività o dell'indennità di risultato, le assenze e la loro causa, ecc.

Termine di efficacia dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Salvo diverse disposizioni normative, l'autorizzazione sarà rilasciata per la durata massima di un biennio. Di conseguenza alla scadenza il dipendente deve iniziare il procedimento per ottenere eventualmente una nuova autorizzazione.

Rotazione delle designazioni.

Per il conferimento di incarichi operato direttamente dall'Amministrazione sarà assicurata un'equa ripartizione degli stessi tra i dipendenti che manifestino la disponibilità ad accettarli e che siano idonei alla stregua dei criteri sopra fissati.

### **Art.3 - LE AUTORIZZAZIONI ALL'ESPLETAMENTO DI INCARICHI**

Secondo il disposto del comma sessantunesimo dell'art. 1 della legge 662/1996 non sono soggette ad autorizzazione le prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Si ritiene, in via interpretativa, di considerare liberamente esercitabili tutte le attività lavorative rese a titolo gratuito - e non quindi in esecuzione di rapporti di lavoro autonomo o subordinato - o per le quali non sia previsto un compenso a titolo di controprestazione.

Pertanto non necessita di autorizzazione l'espletamento di attività fuori dal rapporto di impiego laddove al dipendente spetti solo il rimborso delle spese sostenute.

In ogni caso è fatto obbligo ai dipendenti di comunicare all'Amministrazione le prestazioni rese a titolo gratuito.

A prescindere dall'ipotesi di conferimento di incarichi a personale dipendente di competenza del Sindaco, sentita la Giunta, l'autorizzazione all'espletamento di incarichi è rilasciata, nel rispetto dei criteri sopraesposti:

dal Sindaco per il Segretario generale e per i dirigenti, previo parere, in quest'ultimo caso, del Segretario generale;

Dai Dirigenti per richieste che riguardino gli addetti ai settori cui sono preposti, previo parere, vincolante sul punto dell'incompatibilità di diritto, del Dirigente del Settore n.1.

Il procedimento di autorizzazione deve concludersi entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza dell'interessato o dalla data in cui il richiedente provvede a regolarizzare la domanda a seguito dell'invito a fornire le necessarie indicazioni o documentazioni mancanti; trascorso tale termine senza che sia adottato un motivato provvedimento di diniego, la richiesta si intende accolta.

Nella domanda devono essere specificati:

il tipo di attività: natura, caratteristiche, modalità, durata e luogo di svolgimento della stessa ed il soggetto a favore del quale essa viene prestata;

la fonte normativa o le ragioni che inducono ad assumere l'incarico;

il compenso;

il numero di incarichi in corso di espletamento.

Nella domanda il dipendente deve dichiarare, assumendosene la responsabilità: se e quali procedimenti penali e/o disciplinari sono a suo carico pendenti: il numero di incarichi espletati nell'ultimo biennio ed in corso di espletamento.

Lo svolgimento di attività incompatibili o la mancata richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività astrattamente compatibili comportano, ai sensi del citato comma sessantunesimo, giusta causa di recesso dell'Amministrazione dai rapporti di lavoro con il dipendente interessato.

Sia nel caso di conferimento di incarichi che nel caso di autorizzazione all'espletamento degli stessi vanno adempite le prescrizioni previste dall'art. 24 della legge n. 412 del 30.12.1991 e da ultimodall'art.58 del D. Leg.vo. 29/1993.

### **Art.4 - SERVIZIO ISPETTIVO**

Per effettuare verifiche, anche a campione, sui dipendenti finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni contenute nei commi da 56 al 65 dell'art. 1 della Legge n. 662/1996 viene costituito un servizio ispettivo composto dal Dirigente del Settore n. 1 e dal responsabile del Servizio Organizzazione, che, nell'espletamento della funzione, si potrà avvalere del Corpo dei vigili urbani o richiedere, laddove ritenuto necessario ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, la collaborazione della Guardia di Finanza. I dirigenti sono tenuti a denunciare i casi di incompatibilità dei quali siano venuti comunque a conoscenza.